

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Procura alle liti rilasciata all'estero ma utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia**

*La procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale. In tali ipotesi la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci" essendo in ogni caso indispensabile che dal tenore della procura siano desumibili gli elementi tipici dell'autenticazione, e cioè accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.11.2015, n. 22559**

*...omissis...*

Con il primo mezzo, deducendo violazione dell'art. 101 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 4, si denuncia violazione del principio del contraddittorio, per essersi rilevata d'ufficio, una questione, non previamente sottoposta all'esame delle parti.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 182 c.p.c.: la Corte avrebbe dovuto assegnare un termine alla parte per la rinnovazione dell'atto nullo.

Con la terza censura viene denunciata la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 12: nella specie l'autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura era stata effettuata sulla base della legislazione tedesca, che richiede, ai fini della validità dell'autenticazione, che la firma sia stata "apposta o riconosciuta come propria in presenza del notaio".

Viene invocato il principio secondo cui il diritto processuale interno deve essere interpretato in modo da non produrre discriminazioni ingiustificate in relazione al diritto di agire in giudizio nello spazio giuridico europeo.

3 - Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della memoria depositata dalla parte intimata, in quanto, non avendo la stessa svolto attività difensiva con controricorso, non è abilitata neppure all'esercizio della facoltà di cui all'art. 378 c.p.c., (Cass., 27 settembre 2011, n. 19750; Cass., 13 marzo 2006, n. 5400) .

Ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare in primo luogo il terzo motivo, essendo evidente che l'eventuale giudizio positivo circa la validità della procura alle liti sarebbe assorbente rispetto alle altre doglianze.

La censura non può essere accolta, dovendosi in proposito richiamare il rigoroso, nonché costante, orientamento di questa Corte secondo cui ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale. In tali ipotesi la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci" essendo in ogni caso indispensabile che dal tenore della procura siano desumibili gli elementi tipici dell'autenticazione, e cioè accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale (Cass., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass., Sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., 25 maggio 2007, n. 12309).

Appare viceversa fondata, ed assorbente rispetto alla prima, la seconda censura.

Il Collegio invero condivide il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, al quale intende dare continuità, secondo cui l'art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Non può dubitarsi dell'applicabilità di tale principio anche al vizio inerente alla procura alle liti, come affermato di recente, sia pure con riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 all'art. 182 c.p.c., dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 22 dicembre 2011, n. 28337) .

L'accoglimento del ricorso nei termini testè precisati comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte dei appello di Trento, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, il merito al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione